TERMINAZIONE DEL COLLEGIO ECCELLENTISSIMO DE' DIECI SAVJ SOPRA LE DECIME...

Venezia



9710 135

(3

TERMINAZIONE

DEL COLLEGIO ECCELLENTISSIMO

DE' DIECI SAVJ

SOPRA

LE DECIME IN RIALTO,

E

DEGLI ECCELLENTISSIMI SIGNORI

DEPUTATI ESTRAORDINARJ AGGIUNTI

IN ESECUZIONE

DEL DECRETO 14. GENNARO 1768.

DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO,

IN MATERIA

DEGLI OBBLIGHI

AD PIAS CAUSAS.



MDCCLXVIII.

PER LI FIGLIUOLI DEL QU. Z. ANTONIO PINELLI STAMPATORI DUCALI.



ADDI' 18. GENNARO 1768.

COnoscendosi dagli Eccellentissimi Signori Dieci Savj, ed Eccellentissimi Signori Deputati Estraordinarj Aggiunti al Collegio medesimo dei Dieci Savj sopra le Decime in Rialto li pericoli, che soprastarebbero dal lasciare abbandonati alla sola memoria, ed alla voce del Ministero li metodi comandati da tenersi sopra la licenza stata concessa nelli Capitoli VIII., IX., e X. della Terminazione 8. Aprile passato degli Eccellentissimi Revisori, e Regolatori dell' Intrade Pubbliche, ed Eccellentissimi Signori Deputati Estraordinarj Aggiunti suddetti, approvata dall' Eccellentissimo Senato, ai Possessori dei Fondi Secolari di affrancare, e liberare i proprj Beni, e Facoltà da qualunque obbligo de' Legati, Censi, Pesi, e Corrisponsioni d' ogni genere, e nome verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie, onde ognuno abbia presente la norma da seguire, non succedano arbitrj, e si mantenga in una invariabile disciplina la tanto utile, ed importante esecuzione della Terminazione medesima nelle parti, che riguardano la naturale inspezione del detto loro Collegio, sono devenuti allo stabilimento de' seguenti ordini da doversi osservare.

I. Doverà il Fiscale del Collegio Nostro, ogni volta che sarà per nascere il caso di dette Affrancazioni ed estin-

estinzioni, esaminare diligentemente il Titolo Originario di cadaun Legato, Censo, Peso, Mansionaria, Aggravio, e Corrisponsione di qualunque genere, che il Possessore, o l' Acquirente del Fondo, o ragione Laica vorrà affrancare, ed estinguere in ordine alla facoltà accordata dalli Capitoli VIII., IX., e X. di detta Terminazione verso gli Ecclesiastici, e Cause Pie suddette, e di volta in volta riferire in scritto alli N. N. H. H. Deputati alle Vendite la cognizione, che averà fatta, onde con positivo Atto da segnarsi sotto la relazione stessa dai medesimi Deputati alle Vendite apparisca ammessa l' istanza, e comandato il ragguaglio del Capitale, che doverà esser depositato coi metodi espressi in detta Terminazione per la Terra Ferma nei respettivi Monti, e nella Cassa dell' Eccellentissimo Proveditor Ori, ed Argenti in Cecca per la Dominante, e Dogado, i quali Atti doveranno esattamente restar conservati in Filze numerate e distinte a Territorio per Territorio, ed esserne data copia alle Parti, le quali eseguito il Deposito del Capitale ragguagliato per tal modo s' intenderanno sciolte da ogni obbligo ulteriore, e legittimamente quietate, ed assicurate nel loro esborso.

II. Li prezzi Ministeriali correnti delle Biade, Vino, Oglio, Cere, e di ogni altro prodotto, e genere saranno descritti sopra una Tabella a stampa, la quale sarà appesa in detto Eccellentissimo Collegio ad universale notizia.

III. Sopra li detti prezzi Ministeriali calcolata ogni cosa in danaro, e così parimente sopra l' aggravio, che fosse di soli puri contanti, averà a restar ragguagliato il Capitale dell' Aggravio medesimo a ragione del quattro per cento per li Beni situati nella Dominante e Dogado, ed in ragione del cinque per cento per quelli posti nella Terra Ferma tutta, quando però una valutazione diversa non fosse prefissa da qualche Statuto, o Privilegio Municipale, ovvero da patti leciti, e condizioni particolari in-

inserite nei Titoli, e Contratti legalmente effettuati, come nel Capitolo IX. di detta Terminazione 8. Aprile passato, ai quali doverà aversi relazione.

IV. Al caso poi si professasse smarrito il titolo dell'Aggravio da affrancarsi, saranno abilitati gl'Interessati a poter eseguir la prova del Titolo medesimo anco con altri documenti legali e sufficienti, che facciano prova, che l'Aggravio medesimo abbia avuto la sua origine posteriormente all'anno 1536. rispetto alla Dominante e Dogado, e rispetto alle altre Provincie dopo il 1605., quando però un tempo anteriore non fosse indicato dai respettivi Statuti, ai quali doverà riportarsi; dovendo la prova stessa essere conosciuta con l'ordine prescritto nel Capitolo primo della presente Terminazione, e non constando del Titolo, come neppure d'altra prova indicante l'origine dell'Aggravio, doverà la Deputazione alle Vendite di detto Eccellentissimo Collegio far seguire intimazione all'Ecclesiastico, o Luogo Pio, perchè entro il termine di mesi tre abbia a produrre il titolo di esso aggravio; spirato il qual termine, e non prodotto il titolo medesimo s'intenderà l'Aggravio affrancabile; cosicchè si potrà da cadaun Interessato farne l'affrancazione, e l'estinzione, nascendo Laico ogni fondo; regola questa, che di già fu comandata a tenersi dall'Eccellentissimo Senato con suo Decreto 7. Settembre 1759. anco nella vendita de' Beni Stabili.

V. Rilevandosi finalmente dalla medesima Terminazione 8. Aprile passato, che col nome ed intervento del solo Officio de' respettivi Corpi Laici Direttori abbiano a praticarsi le apprensioni e tenute de' Beni e Fondi per occasione de' Crediti di Prò, e di Capitale degli Ecclesiastici e Luoghi Pij, nessuno eccettuato, senza alcuna ingerenza degli Ecclesiastici e Luoghi stessi, ed avuto il possesso de' Beni e Fondi intenutati quelli custodire, amministrare, e reggere sino alla loro vendita; ed essendo dalle Leggi,

e spe-

e ſpecialmente dall' ultima 20. Settembre 1767. del Sereniſſimo Maggior Conſiglio raccomandata a queſto Collegio de' Dieci Savj la eſecuzione della Sovrana ſua volontà in queſto intereſsante argomento; perciò ſi dovrà immancabilmente dall' Offizio del Corpo Laico Direttore di volta in volta partecipare a queſto Collegio li Beni e Fondi appreſi in pagamento come ſopra nello iteſso modo, che incombeva di fare all' Eccleſiaſtico e Luogo Pio, quando agiva da ſe, per ottenere la licenza di andare al poſseſso di cadaun Fondo Stabile relativamente alli Decreti dell' Eccellentiſſimo Senato 1739. 10. Giugno, e 1758. 27. Gennaro per quegli oggetti eſſenziali, che ſono contemplati dalle Pubbliche provvidenze; traſmettendo pure al caſo delle vendite, che ſi faceſsero de' Beni iteſſi, gl' Iſtrumenti, perchè abbiano a reſtar colle forme ſolite approvati, e non ſuccedano arbitrj, o dilazioni offenſive delle Leggi ad eſso Collegio raccomandate.

(*Zan Antonio da Riva Deput. Estraord. Aggionto.*
(*Andrea Querini Deput. Estraordinario Aggionto.*
(*Alvise Vallaresso Deputato Estraord. Aggionto.*
(*Z. Alvise Mocenigo ai Dieci Savj Deput. alle Vend.*
(*Lunardo Dolfin ai Dieci Savj Deput. alle Vend.*
(*Giacomo Marcello alli Dieci Savj.*
(*Piero Contarini alli Dieci Savj.*
(*Augusto Zacco alli Dieci Savj.*
(*Claudio Avogadro alli Dieci Savj.*
(*Giustin Dona' 1.° alli Dieci Savj.*

Piero Franceschi Seg.
Franceſco Antonio Varuti Nod.

Addi' 21. Gennaro 1768.
Pubblicata Sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto.

Prez-

PREZZI DELLE BIADE, VINO, LEGUMI, FIENO, STRAME, LEGNE, CARNE PORCINA, POLLAME, ED ALTRE RENDITE DA DOVERSI RAGGUAGLIARE NELLE AFFRANCAZIONI DA FARSI DE' LEGATI, CENSI, PESI, E CORRISPONSIONI DI OGNI GENERE, E NOME VERSO GLI ECCLESIASTICI, E CAUSE PIE.

IN RELAZIONE

AL DECRETO DELL' ECCELLENTISSIMO SENATO
14. GENNARO 1768.

Il Formento a ragion di Staro Veneziano Ducati 2:12. *Correnti da Lire* 6:4.	*Lire* 15:10
Il Vino al Mastello	*Lire* 6: 4
Il Formenton al Staro	*Lire* 6: 4
La Spelta al Staro	*Lire* 9: 6
Li Fasoli, Lente, e Cesara al Staro	*Lire* 12: 8
La Segala al Staro	*Lire* 9: 6
La Vena, ed il Miglio al Staro	*Lire* 6: 4
La Grana al Staro	*Lire* 7:15
Il Fieno al Carro Trevisano	*Lire* 24:16
Il Strame al Carro Trevisano	*Lire* 12: 8
Il Canevo alla Libbra	*Lire* —:12
Il Lino alla Libbra	*Lire* —:16
La Carne Porcina al Cento	*Lire* 40:—
Li Ovi al Cento	*Lire* 4:—
Le Legne al Passo	*Lire* 8:—
Le Fassine al Cento	*Lire* 3: 2
Li Dindj, e le Ocche al Paro	*Lire* 4:—
Li Capponi al Paro	*Lire* 3: 2
Le Pollastre al Paro	*Lire* 2:—
Li Pollastri al Paro	*Lire* 1:—
La Cera a ragion di Piazza	*Lire* —:—
L' Oglio a ragion di Piazza	*Lire* —:—

FRANCESCO ANTONIO VARUTI NOD.

[illegible] li 19. Febb[illegible] 1769:
per la 2da: volta li 24: Febbraio 1769:
per la 3a: volta li 26: Febbraio 1769:

[illegible] li 19. F[illegible] [illegible]69:
per la 2da: volta li 24: Febbrajo 1769:
per la 3a: volta li 26: Febbrajo 1769:

Bandita li 19. Febb.o [illegible]69:
per la 2da: volta li 24: Febbrajo 1769:
per la 3a: volta li 26: Febbrajo 1769: